

Imputato o indagato? Quando scatta la diffamazione?

fonte: Francesco Agnino - Magistrato / dirittoegustizia.it

Un imprenditore citava in giudizio il giornalista, il direttore del giornale e l'editore al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della pubblicazione di un articolo in cui era indicato come imputato per truffa, mentre all'epoca egli era solo indagato per tentata truffa e non per truffa, e gli attribuiva l'effettivo incameramento di una somma consistente di danaro erogata dal soggetto asseritamente truffato. Il Tribunale rigettava la domanda, escludendo il carattere diffamatorio dell'articolo, sul rilievo che gli errori in esso contenuti non avevano scalfito l'aderenza al vero della ricostruzione complessiva. I giudici di appello riformavano la sentenza di primo grado, osservando che la falsità dell'addebito (essere imputato per aver effettivamente intascato a seguito di attività truffaldina cinque milioni di dollari) non poteva ritenersi assorbita dall'essere effettivamente l'appellante indagato per un altro episodio meramente tentato.

Proposto ricorso in Cassazione, i giudici di legittimità hanno chiesto l'intervento delle Sezioni Unite la fine di stabilire se sia configurabile la diffamazione nel caso di articolo di stampa che attribuisca, direttamente o indirettamente (anche mediante il richiamo ad atti giudiziari tipizzati o a norme codicistiche) la qualità di imputato, piuttosto che quella di indagato, e la commissione di un reato consumato piuttosto che di un reato tentato.

È stato affermato che la lesione dell'onore e della reputazione altrui non si verifica quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: la verità oggettiva o anche solo putativa dei fatti riferiti, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tenuto conto della gravità della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza).

In particolare, nel caso di notizie lesive mutate da provvedimenti giudiziari, il presupposto della verità deve essere restrittivamente inteso (salva la possibilità di inesattezze secondarie o marginali, inidonee a determinarne o aggravarne la valenza diffamatoria), nel senso che la notizia deve essere fedele al contenuto del provvedimento e che deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto narrato e quello accaduto, senza alterazioni o travisamenti di sorta, non essendo sufficiente la mera verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di non colpevolezza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi (Cass. n. 22190/2009).

Il potere-dovere di raccontare e diffondere a mezzo stampa notizie e commenti, quale essenziale estrinsecazione del diritto di libertà di informazione e di pensiero, incontra limiti in altri diritti fondamentali della persona, quali l'onore e la reputazione, anch'essi costituzionalmente protetti dagli artt. 2 e 3 Cost., dovendo altresì richiamarsi, in materia di cronaca giudiziaria, la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost.

Essenziale, al riguardo, il requisito della verità oggettiva (o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) della notizia, la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false (Cass. n. 14822/2012).

Nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, il presupposto della verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario - che dev'essere restrittivamente inteso - sussiste solo allorché essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti di sorta: onde non è sufficiente la mera verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di non colpevolezza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi; ne deriva che eventuali inesattezze, pur secondarie o marginali, possono considerarsi irrilevanti, ai fini della lesione dell'altrui reputazione, solo qualora si riferiscano a particolari di scarso rilievo e privi di qualsiasi valore informativo e, pertanto, siano del tutto inidonee a determinarne o aggravarne la valenza diffamatoria (Cass. n. 22190/2009).

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la decisione di merito circa la natura diffamatoria della notizia, inesatta, relativa alla richiesta del PM di rinvio a giudizio degli indagati, in luogo della notifica agli stessi dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. (Cass. n. 18264/2014). In tale prospettiva, si deve sottolineare il particolare rigore con cui deve essere valutato il requisito della verità della notizia, precisando che, quando sia mutuata da un provvedimento giudiziario, occorre che essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti di sorta, dovendo il limite della verità essere restrittivamente inteso e risultando inaccettabili i valori sostitutivi, quale quello della verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di innocenza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi.

Onde l'esimente, anche putativa, del diritto di cronaca giudiziaria di cui all'art. 51 c.p. ricorre solo qualora, nel riportare un evento storicamente vero, siano rappresentate modeste e marginali inesattezze, che riguardino semplici modalità del fatto, senza modificarne la struttura essenziale (Cass. pen. n. 41099/2016). In particolare, è stato chiarito che, in materia di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente del diritto di cronaca nel caso in cui il giornalista abbia affermato, contrariamente al vero, l'avvenuto esercizio dell'azione penale nei confronti di un soggetto soltanto sottoposto a indagini preliminari (Cass. pen. n. 13702/2010).

Sicché si è affermato che integra diffamazione a mezzo stampa, per l'insussistenza dell'esimente del diritto di cronaca giudiziaria, l'attribuzione ad un soggetto nell'ambito di un articolo giornalistico della falsa posizione di imputato, anziché di indagato, in quanto il giornalista riferisca di un'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, in luogo della reale circostanza della notificazione dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis c.p.p., non potendo detti atti reputarsi equivalenti, dal momento che quest'ultimo, a differenza del primo, non comporta esercizio dell'azione penale ed ha lo scopo di consentire all'indagato l'esercizio del diritto di difesa con la possibilità di un approfondimento delle stesse indagini.

Altro formante di legittimità, sorto in sede penale, facendo leva sulla distinzione tra falsità e mera inesattezza, ha specificato che essa è idonea ad integrare l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora, nel riportare un evento storicamente vero, siano rappresentate modeste e marginali inesattezze che riguardino

semplici modalità del fatto, senza modificarne la struttura essenziale (Cass. n. 41099/2016) oppure inesattezze in altri casi definite secondarie in quanto non idonee ad intaccare il nucleo, vero, essenziale della notizia principale. La ratio comune di tale orientamento è quella di configurare una soglia di tolleranza, capace di sottrarre all'area della rilevanza penale quelle discrasie tra la realtà oggettiva e i fatti così come filtrati ed esposti nell'articolo, che anche alla luce del contesto in cui si inseriscono, sono definibili come "marginali" o secondarie, individuando di volta in volta il discrimine nella effettiva capacità offensiva dei bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice.

In buona sostanza è stata riconosciuta l'esimente del diritto di cronaca quando l'inesattezza ha riguardato dati comunque ritenibili come secondari, che, nel contesto dell'informazione, erano inidonei a ledere ulteriormente la reputazione del soggetto, reputazione già compromessa dalla verità della notizia principale. Si è, ad esempio, affermato che in tema di diffamazione a mezzo stampa ricorre la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca qualora eventi storicamente veri siano stati rappresentati in forma giuridicamente non corretta (Cass. n. 6410/2010, fattispecie relativa ad articolo di stampa che indicava il querelante come accusato di fatti di usura, laddove lo stesso era stato rinviato a giudizio per il delitto di estorsione); o, ancora che per la gravità dei fatti contestati e per gli elevati incarichi istituzionali rivestiti dalla persona oggetto di notizia, il giudizio negativo indotto nel lettore era conseguenza delle vicende giudiziarie in corso da tempo a carico della stessa - parlamentare - e non dell'equivoco terminologica indagato/rinviato a giudizio.

Ed ancora si è ritenuto che la divergenza registrata tra la notizia propalata (formulazione della richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero) e lo stato del procedimento (emissione dell'avviso di conclusione delle indagini da parte del pubblico ministero) costituisce una "circostanza inesatta", ovvero sia una difformità secondaria, trascurabile, rispetto alla notizia principale che rimane integra nella sua verità storica risultando, in ogni caso, le due presunte persone offese indagate per quei gravi delitti riportati nell'articolo, che consente/pertanto, di ritenere scriminato il reato di diffamazione, non assumendo, di contro, la diversa natura dell'atto erroneamente indicato un ruolo idoneo a stravolgere la notizia, nella sua interezza, pubblicata.

Queste osservazioni riposano sul fatto che, sebbene l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio costituiscono sicuramente atti processuali con funzioni autonome e conseguenze distinte, essi sono, al contempo, atti definibili processualmente "attigui", costituendo il primo presupposto della seconda e facendo ad esso tendenzialmente seguito la richiesta di rinvio a giudizio (tranne nel caso in cui sopravvengano elementi che impediscano l'esercizio dell'azione penale); in ogni caso, con l'avviso di conclusione delle indagini si è in un certo qual modo cristallizzata la vicenda emersa nelle indagini, che approda, tramite l'avviso di conclusione delle indagini ad un primo punto fermo sia pure sempre nella prospettiva accusatoria ovvero del Pubblico Ministero che conduce le indagini; ma a ben vedere la prospettiva non muta, nella sostanza, allorché è esercitata l'azione penale, dal momento che tale esercizio costituisce pur sempre prerogativa dell'organo dell'accusa, sia pure, in termini processuali, esso si risolve comunque in una progressione del procedimento (Cass. pen. 13782/2020).

Per quel che qui rileva, in una siffatta ipotesi non può, quindi, dirsi fuorviato il lettore, non essendosi intaccata la verità della notizia principale né la sostanza di ciò che era accaduto processualmente; in ogni caso - ed è questo che accomuna nella sostanza i due atti ai fini che occupano - non si è diffusa la notizia del rinvio a giudizio, che implica il vaglio positivo della fondatezza della prospettiva accusatoria da parte di un giudice,

ma pur sempre, e solo, della emissione di un atto rientrante nella sfera dell'accusa e per di più strettamente collegato all'altro effettivamente intervenuto, per sua natura prodromico della richiesta di rinvio a giudizio.